

*REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE*

INDICE SISTEMATICO

Art.1 - Requisiti _____	4
Art.2 - Spese Ammissibili _____	4
Art.3 - Casi di esclusione _____	5
Art.4 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo _____	5
Art.5 - Criteri per la valutazione dei settori d'intervento _____	7
Art.6 - Criteri Per La Valutazione Dei Settori D'intervento _____	8
Art.7 - Graduatoria Finale _____	11
Art.8 - Commissione di valutazione _____	11
Art.9 - Rendiconto _____	11
Art.10 - Ispezioni e controlli _____	12

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile

TIPO DOCUMENTO: <i>Regolamento</i>	VER.: <i>n. 1 del 15.01.2009</i>	APPROVATO CON: <i>Del. C.P. n. 3 del 15.01.2009</i>
AREA: <i>Amministrativa</i>		DIRIGENTE: <i>Dr. Nicola Sciannameo</i>
SETTORE: <i>Protezione Civile</i>		RESPONSABILE <i>Damiano Serpi</i>
SERVIZIO: <i>Centro Provinciale di Protezione Civile</i>		SEDE: <i>Strada C2 bis, Z.I. Villacidro - 09039 Villacidro (VS)</i>
TEL.: <i>+39 070 93 11 025-017</i>	FAX.: <i>+39 070 93 11 366</i>	REDATTO DA: <i>-</i>
C.F. <i>92121560921</i>	P.I.: <i>02981030923</i>	E-MAIL <i>protezionecivile@provincia.mediocampidano.it</i>

A. PREMESSA

Con legge regionale 17.01.89 n°3, così come modificata dalla L.R. 21.09.1993, n°46, alle Associazioni di Volontariato è stata riconosciuta la funzione di supporto e stabilito il loro inserimento nelle fasi di previsione, prevenzione e soccorso.

A questo fine alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile sono erogati finanziamenti e contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti di protezione civile a condizioni che le medesime Associazioni risultino iscritte nel Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale - Settore Ambiente Protezione Civile.

Attualmente le Associazioni regolarmente iscritte al Registro Generale del Volontariato, Settore Ambiente- Sezione Protezione Civile risultano 12. Di queste 8, che contano 467 soci operativi, hanno i requisiti per accedere ai finanziamenti regionali.

La loro articolazione nel territorio provinciale risulta il seguente :

- N° 01 nella categoria Radiocomunicazioni;
- N° 01 nella categoria Mare;
- N° 02 nella categoria Sanità;
- N° 07 nella categoria Antincendio;
- N° 03 nella categoria Montagna;
- N° 07 nella categoria Operatività Speciale.

A seguito dell'approvazione della Legge Regionale n°9/2006 alle Province sono state trasferite compiti e funzioni in materia di Protezione Civile tra le quali anche le funzioni di coordinamento e utilizzo del Volontariato di Protezione Civile.

A tal fine la legge regionale n°3/2008 ha previsto all'art. 5 punto 8, l'assegnazione alle Province dei fondi previsti per la concessione di contributi e rimborsi alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile stabilendo altresì che dall'esercizio finanziario 2009 detti fondi confluiranno nel fondo unico per gli Enti Locali.

Inoltre, le Province dovranno provvedere a gestire la quota del fondo regionale annuale di Protezione Civile destinata alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile per il potenziamento dei mezzi, attrezzature e equipaggiamenti.

L'iter procedurale necessario al trasferimento delle funzioni e compiti ai sensi dell'art. 70 della L.R. n°9/2006 si è completato con il Decreto Assessoriale n°22193/DecA/78 del 04/09/2008 che ha individuato le linee guida per la concessione di contributi in favore delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile da parte delle Province.

B. PARTE GENERALE

Art.1 - REQUISITI

1. Le risorse finanziarie a qualsiasi titolo trasferite dalla Regione Sardegna in attuazione del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 70 della legge regionale 9/2006 sono destinate alle sole Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte al Registro Generale del Volontariato - Settore Ambiente - Servizio Protezione Civile ai sensi della L.R. 39/93 che posseggono i seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) essere in regola con la rendicontazione dei precedenti contributi ottenuti ai sensi delle LL.RR. n°3/89 e 46/93 per quanto espressamente previsto dalla L.R. 22.04.2002 n°7;
 - 2) essere censite operativamente dal Servizio regionale di Protezione Civile;
 - 3) aver presentato i necessari "Programmi Operativi" per l'anno a cui i contributi e i rimborsi si riferiscono.
2. A tal riguardo a decorrere dall'anno 2009 le Associazioni di Volontariato predisporranno e presenteranno alle Province entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento un programma operativo per ogni settore di attività.

Art.2 - SPESE AMMISSIBILI

1. Le Associazioni di Protezione Civile in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono ottenere contributi per :

- a) acquisto di attrezzature, mezzi ed equipaggiamenti (secondo l'ordine di priorità stabilita dal bando pubblico per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 4);
- b) manutenzione dei mezzi e attrezzature proprie dell'associazione;
- c) pagamento dell'assicurazione per i soci operativi.

Art.3 - CASI DI ESCLUSIONE

1. Non possono beneficiare di contributi le associazioni che :
 - a) hanno in corso provvedimenti di sospensione operativa disposti dal Servizio Regionale di Protezione Civile o provvedimenti analoghi da parte della Presidenza della Giunta regionale;
 - b) hanno in corso per il medesimo programma provvedimenti di concessione di contributi o rimborsi pari al 100% da parte di altri enti o amministrazioni pubbliche concessi a medesimo titolo.

Art.4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

1. Possono beneficiare del contributo di cui alla LL.RR. 3/89 e 46/99, le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che, al momento della richiesta risultano operative o non dichiarate "non operative" da un'autorità di Protezione Civile.
2. Le Associazioni interessate devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposito bando da parte della Provincia, apposita domanda allegando:
 - dettagliato programma di spesa per l'attività dell'anno di riferimento ;
 - relazione tecnica esplicativa dalla quale risultino le possibili e prevedibili modalità di impiego delle attrezzature che si intendono acquistare per migliorare e potenziare la dotazione di mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti dell'Associazione.
3. Il programma di spesa dovrà contenere:
 - a) tipo, quantità e caratteristiche dei beni e dei mezzi da acquistare in ordine di priorità. Per gli acquisti di attrezzature, mezzi e equipaggiamenti, si dovranno presentare almeno 3 preventivi per ciascun articolo. Nel caso in cui la scelta

dell'acquisto sia fatta dall'associazione indipendentemente dal prezzo più basso, dovranno essere fornite adeguate e motivate giustificazioni. Non sono ammessi gli acquisti di mezzi e attrezzature usati. Non sono ammissibili a contributo beni di consumo non inventariabili, ad eccezione degli equipaggiamenti individuali.

b) I pagamenti da effettuare per eventuali manutenzioni riguardanti mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti di proprietà dell'Associazione.

4. Alla domanda dovranno essere inoltre essere allegati:

- 1) copia delle quietanze delle polizze assicurative obbligatorie in corso per infortuni dei soci, malattia professionale, responsabilità civile verso terzi.
- 2) dichiarazione del presidente attestante in numero aggiornato dei soci operativi ai sensi del D.M. 14/02/1992.
- 3) una dichiarazione del Presidente con la quale la stessa assume in nome e per conto dell'associazione l'impegno a:
 - a) realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi anche dei corsi di formazione e qualificazione professionale eventualmente organizzati dalla Regione e/o dalla Provincia;
 - b) presentare il rendiconto della spesa effettuata e delle attività svolte con il contributo regionale;
 - c) intervenire in caso di necessità e/o emergenza dietro richiesta del Centro Provinciale di Protezione Civile, della RAS o del Comune;
 - d) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura e dei mezzi assicurandone l'immediata disponibilità in caso di necessità;
 - e) collaborare, se richiesto, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.
- 4) dichiarazione del presidente attestante l'assegnazione o meno di contributi concessi a medesimo per attrezzature da parte di altri Enti Pubblici.

5. A conclusione dell'istruttoria da parte degli uffici competenti si procederà all'erogazione del contributo qualora l'associazione risulti in regola con la rendicontazione di eventuali contributi precedentemente ottenuti ai sensi della L.R. 3/89 art. 17 e L.R. 46/93.
6. La quota massima attribuibile non potrà in nessun caso superare il 90% delle spese ammesse a contributo così come previsto dall'art. 17 punto 3 della L.R. 3/89. A tal riguardo il bando conterrà un elenco con ordine di priorità delle tipologie di acquisti ammissibili tenuto conto delle esigenze territoriali, dei rischi prioritari e della dotazione della Colonna Mobile Provinciale di Protezione Civile.
7. Le domande corredate della necessaria documentazione per la concessione dei contributi dovranno pervenire entro la data che verrà indicata nel bando.

C. CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art.5 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SETTORI D'INTERVENTO

1. Si procederà alla valutazione della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa dell'Associazione considerando le attività articolate nelle categorie di intervento e nelle relative classi di operatività. A tal fine sarà assegnato un punteggio tenendo conto:
 - 1) dei fattori di merito ovvero delle categorie (ad esempio antincendio, mare, operatività speciale, ecc.), delle classi per le quali l'Associazione è operativa e del numero dei soci operativi secondo il seguente schema:

Tipologia	Punti
Per ciascuna categoria attribuita	3
Per ciascuna classe attribuita	1
Per ciascun socio operativo	0,20

- 2) del coefficiente territoriale calcolato tenendo conto delle difficoltà rappresentate dalle caratteristiche morfologiche del territorio e della carenze infrastrutturali e di comunicazione secondo il seguente schema:

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile

Area di appartenenza	Esclusivamente Protezione Civile *	Protezione Civile con organizzazione **
Campidano	1,30	1,15
Linus	1,35	1,20
Marmilla	1,40	1,25

* Si intendono Associazioni di Protezione Civile locali non affiliate ad alcuna organizzazione nazionale o regionale di Protezione Civile dotata di organizzazione.

** Si intendono Associazioni di Protezione Civile facenti parte e/o affiliate ad organizzazioni nazionali e regionali dotate di organizzazione.

2. Il totale del punteggio sarà calcolato moltiplicando il totale dei punteggi riguardanti i fattori di merito per il coefficiente territoriale.

Art.6 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI SETTORI D'INTERVENTO

1. Al fine di valutare gli aspetti relativi all'offerta operativa di intervento si terranno in considerazione:

- 1) l'ambito territoriale di intervento (comunale, provinciale, regionale e nazionale) e la frequenza di operatività garantita al Centro provinciale di Protezione Civile nelle attività di Protezione Civile per i quali sono attribuiti i seguenti punti:

Ambito territoriale di intervento	Punti
Nazionale	12
Regionale	8
Provinciale	5
Comunale	1

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile

Frequenza di operatività garantita	Punti
Oltre 50 interventi	10
Da 30 a 50 interventi	6
Da 15 a 30 interventi	3
Meno di 15 interventi	1

- per l'assegnazione del punteggio relativo al territorio di intervento provinciale, regionale e nazionale l'Associazione dovrà dimostrare l'operatività all'atto della presentazione della domanda di contributo mediante la produzione di attestati o certificati rilasciati da enti facenti parte del sistema nazionale della Protezione Civile escluse le Organizzazioni di volontariato. Alle attività operative sono equiparate le esercitazioni, le attività addestrative e le azioni operative organizzate esclusivamente dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, dal Servizio regionale di Protezione Civile e dal Centro provinciale di Protezione Civile.
 - tale documentazione dovrà riguardare ambiti extracomunali, extraprovinciali ed extra regionali con riferimento alla sede dell'Associazione. Gli interventi oggetto di valutazione dovranno risultare effettuati nel biennio precedente l'anno di pubblicazione del bando.
 - le Associazioni che non produrranno nessuna certificazione o attestato sono considerate operative nel territorio comunale.
- 2) i tempi operativi proposti nell'arco della giornata e nell'arco dell'anno, i tempi di intervento per i quali sono stabiliti i seguenti punti:

Tempi Operativi Giornalieri	Punti
24h/24	4
12h/24	2
6h/24	0

Tempi Operativi Annuali	
12 mesi	8
6 mesi	4
3 mesi	1

Tempi di intervento	
Immediata	10
Entro 30 minuti	8
Entro 1 ora	5
Oltre 1 ora	0

- tali valutazioni saranno messe in relazione al numero di categorie di intervento di ciascuna Associazione nel modo seguente:

Categorie di intervento	Coefficiente
1	0,80
2	0,90

ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile

3	1
4	1,10
5	1,20

Art.7 - GRADUATORIA FINALE

1. La somma dei punteggi riportata da ciascuna Associazione calcolata secondo le modalità di cui agli art. 5 e 6 consentirà l'elaborazione di apposita graduatoria sulla cui base si procederà in maniera proporzionale al calcolo dei contributi ordinari previsti dalla L.R. 3/89.
2. L'importo totale del contributo annuale disponibile verrà diviso per la somma totale dei punti attribuiti a tutte le Associazioni richiedenti. Il parametro così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio raggiunto da ogni Associazione.
3. Nel caso non sia possibile, per esiguità o indisponibilità del finanziamento annuale necessario a coprire i costi relativi agli acquisti proposti da tutte le Associazioni di Volontariato, si potrà procedere a concedere i contributi fino ad esaurimento in ordine di priorità partendo dall'Associazione che ha ottenuto più punti. In tal caso le Associazioni escluse dal finanziamento saranno privilegiate nella ripartizione della successiva annualità attraverso l'attribuzione di un punteggio integrativo pari a 18 punti.

Art.8 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Per la formazione della graduatoria verrà nominata apposita commissione con determinazione del Dirigente.

Art.9 - RENDICONTO

1. Entro 4 mesi dalla conclusione del programma approvato dalla Provincia le Associazioni beneficiarie sono tenute a presentare il rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte. Il rendiconto dovrà contenere la seguente documentazione:

- dichiarazione del presidente - legale rappresentante dell'Associazione attestante la conclusione del programma approvato con indicazione degli acquisti e/o manutenzioni effettuate e della spesa complessiva sostenuta;
 - relazione dettagliata sull'utilizzo e l'impiego del contributo concesso;
 - fatture in originale degli acquisti effettuati complete in ogni loro parte e accompagnate da quietanza liberatoria della ditta fornitrice relativa sia al pagamento in saldo delle fatture sia alla non emissione nei confronti dell'Associazione di note di credito inerenti le medesime forniture;
 - fatture in originale delle manutenzioni eseguite sui mezzi e sulle attrezzature accompagnate dalla dichiarazione delle ditte medesime attestante l'effettuazione a "regola d'arte" dei lavori e dalla copia del certificato di proprietà o libretto di circolazione dei mezzi e delle attrezzature;
 - copie delle polizze assicurative contratte a favore dei soci per gli infortuni e le malattie professionali nonché per la responsabilità civile verso terzi accompagnate da una copia della relativa quietanza per l'anno di riferimento.
2. In caso di inosservanza di tali disposizioni le Associazioni perdono il diritto ad usufruire di ulteriori benefici per il triennio successivo. La mancata rendicontazione entro 18 mesi dall'erogazione del contributo comporta, in ogni caso, la richiesta di cancellazione dal Registro Generale del Volontariato della Regione Sardegna, fermo restando l'attivazione delle procedure ordinarie previste per il recupero delle somme concesse.

Art.10 - ISPEZIONI E CONTROLLI

1. Per garantire il regolare utilizzo delle somme concesse a contributo e verificare l'effettiva realizzazione del programma operativo approvato in sede di concessione del contributo medesimo, l'Amministrazione può disporre verifiche e ispezioni, anche a campione, presso le Associazioni beneficiarie.
2. In caso di accertamento di violazioni, anomalie e comunque di un utilizzo non regolare delle somme concesse a contributo si procederà ad attivare le procedure di cui al secondo comma dell'art. 9.